

2. Le modalità di rilevazione

L'indagine monitoriale, nella sua veste tradizionale, avviata al fine di poter seguire l'*iter* dei procedimenti di prevenzione relativi alle misure, emesse ai sensi della legge n. 646 del 1982 (o più precisamente di quelle emesse ai sensi della legge n. 575 del 1965 così come modificata anche, ma non solamente dalla legge n. 646 del 1982) ha frequenza semestrale. I moduli per la rilevazione dei dati inviati attualmente ai Tribunali competenti e alle Corti d'appello sono cambiati a partire dal 1 gennaio 1994, in conseguenza dell'istituzione con D.M. del 28 novembre 1988, al fine di uniformare il metodo di registrazione delle misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, di un unico registro di cancelleria.

In particolare, per ciascuna misura di prevenzione disposta, ai tribunali competenti viene chiesto: 1) il numero d'ordine e il numero di registro generale delle misure di prevenzione emesse nel semestre preso in considerazione; 2) la data e il "tenore" della proposta del pubblico ministero o della richiesta del questore (sul punto occorre rilevare che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, fra i soggetti legittimati a proporre le misure di prevenzione figura anche il Procuratore nazionale antimafia; 3) le generalità del proposto (cognome, nome, luogo e data di nascita) e dei "terzi interessati nel provvedimento"; 4) la data e il "tenore del provvedimento adottato; 5) l'ammontare della cauzione imposta; 6) la data dell'eventuale appello e dell'invio degli atti al giudice di secondo grado, nonché eventuali annotazioni.

Vengono inoltre indicate il numero delle "proposte o richieste pendenti alla fine del semestre precedente" a quello al quale si riferisce la rilevazione, il numero delle "proposte o richieste sopravvenute nel semestre", delle "proposte o richieste esaminate alla fine del semestre", nonché il numero delle "proposte o richieste pendenti alla fine del semestre".

Quanto al modulo inviato alle Corti d'appello, in riferimento ai provvedimenti per i quali sia intervenuta impugnazione, viene chiesto: 1) il numero d'ordine e il numero di registro generale delle misure di prevenzione, sia con riferimento a

quello tenuto dal tribunale che quello presso la Corte d'appello; 2) le generalità del sottoposto (cognome, nome, luogo e data di nascita); 3) la data del ricorso e l'indicazione del proponente; 4) la data e il "tenore" del provvedimento impugnato e l'indicazione dell'autorità che lo ha emesso; 5) la data e il "tenore" del provvedimento adottato dalla Corte d'appello; 6) la data dell'eventuale ricorso in Cassazione e la data di invio degli atti alla Suprema Corte; 7) eventuali annotazioni.

Pervengono, inoltre, all'Ufficio V le copie dei provvedimenti di accoglimento, di rigetto o interlocutorie emessi dalle autorità giudiziarie nel corso del procedimento di prevenzione.

Anche nel modulo da compilarsi a carico della Corte di Appello vengono inoltre indicate "le misure di prevenzione pendenti alla fine del semestre", "le misure di prevenzione sopravvenute nel semestre", "le misure di prevenzione esaurite alla fine del semestre", nonché "le misure di prevenzione pendenti alla fine del semestre".

Come testimonia la nota del 27 dicembre 1989, inviata dalla Direzione generale degli affari penali a tutti i Presidenti delle Corti d'appello, l'indagine ha incontrato alcune difficoltà dovute all'inserimento nei moduli di rilevazione, da parte degli uffici, dei dati relativi alle misure di prevenzione emesse sulla base di disposizioni normative diverse dalla L. 31 maggio 1965, n. 575. Conseguentemente oltre a rendere difficoltoso il compito degli operatori si rischia di spostare l'obiettivo della rilevazione: monitorare l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali disposte "nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di stampo mafioso" (art. 1 legge n. 575 del 1965, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 646 del 1982).

3. I dati

Dall'esame delle tabelle allegate è possibile osservare un aumento progressivo nel tempo dei procedimenti sopravvenuti e definiti, che toccano il loro culmine negli anni 1994 e 1995 per poi assestarsi su valori stabili (grafico 1). Stesso andamento presenta il numero dei soggetti "proposti" (grafico 2). L'impressione è quella di istituti dinamici, che non hanno risentito in maniera negativa del trascorrere del tempo, ma anzi hanno costituito uno strumento vivo e stimolante per le forze dell'ordine e per gli organi giudiziari.

La ripartizione tra misure personali e misure patrimoniali mostra una costante prevalenza delle prime rispetto alle seconde (grafico 3); se si eccettua il dato del 1995 l'andamento delle due categorie presenta una simile tendenza all'aumento. È un dato significativo, specie se lo si mette in raffronto ad aspettative diverse: è noto infatti la sempre maggiore considerazione che rivestono le seconde sia tra gli operatori, sia nell'opinione pubblica, come strumento privilegiato per la sua efficacia nell'azione di contrasto dei rilevanti interessi economici della criminalità organizzata. Evidentemente l'aumento nell'impiego delle une non ha indotto all'abbandono delle altre.

Se ci si addentra nello specifico delle misure personali si può invece leggere con chiarezza il nuovo indirizzo nella materia: le misure di sorveglianza speciale in generale rimangono costanti, vi è poi un rilevante aumento delle misure di sorveglianza con obbligo di soggiorno cui corrisponde un crollo verticale di quelle con divieto di soggiorno (grafico 3 bis). Il fenomeno è dovuto alla innovazione legislativa in materia, ed in particolare alla soppressione dell'istituto del divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (art. 2 legge 24 luglio 1993 n. 256). È appena il caso di ricordare che il rimedio dell'allontanamento del criminale dal suo paese d'origine non aveva sortito effetti positivi, anzi spesso era stato letto come una esportazione della criminalità organizzata in contesti prima immuni da tale piaga.

Con riferimento all'intero periodo preso in considerazione (1 gennaio 1990/31 dicembre 1997) è stato inoltre possibile rilevare un maggiore utilizzo delle misure *ante delictum*, in generale, e della misura di prevenzione della

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in particolare, da parte degli uffici giudiziari del sud e delle isole .

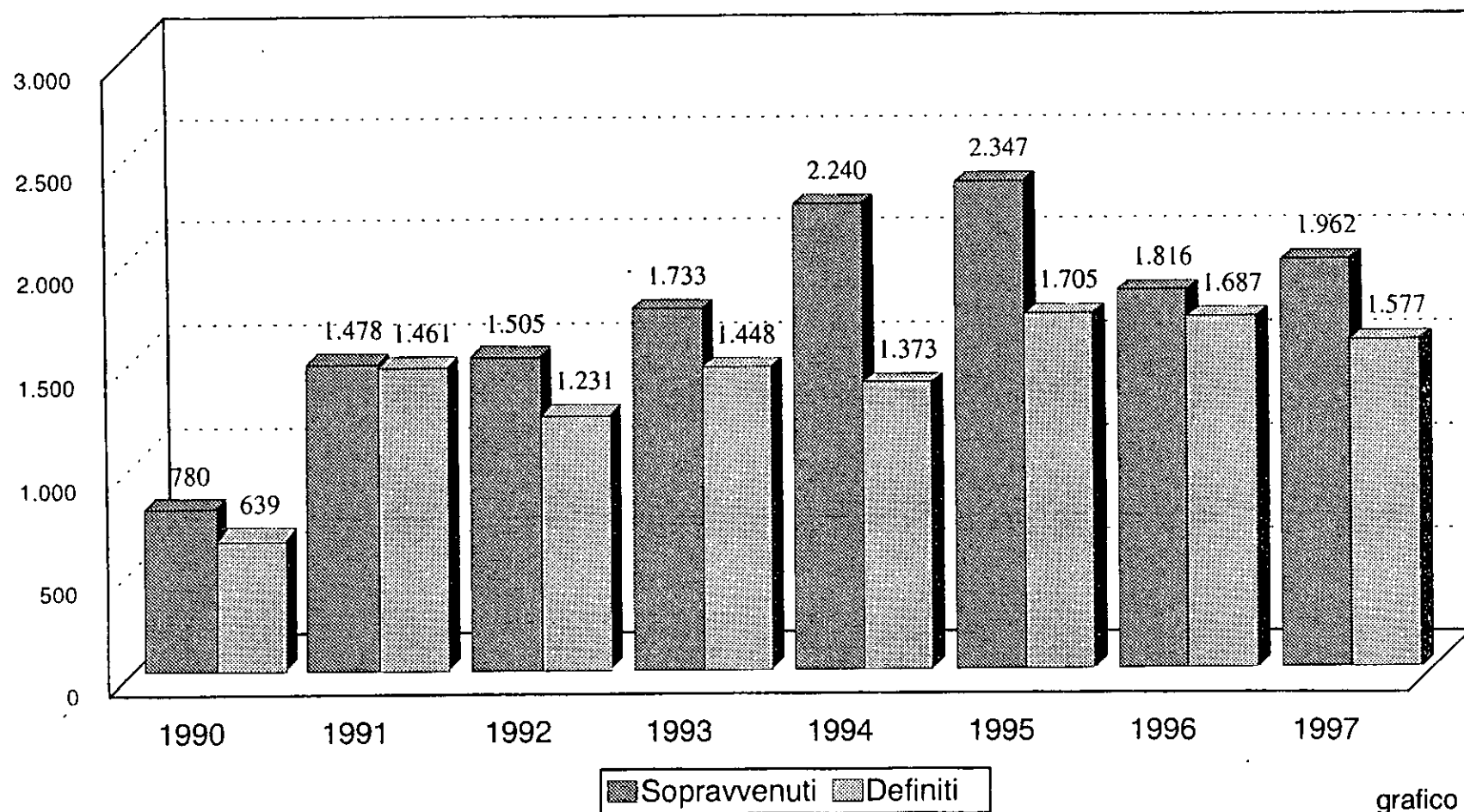
Per quanto attiene alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, notevole risulta la differenza (specialmente al sud) fra il numero dei provvedimenti di sequestro emessi e il numero delle confische disposte.

Un'ultima annotazione riguarda l'introduzione nelle tabelle di una nuova voce di rilevamento. Ci si riferisce alla "sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni" misura cautelativa prodromica, qualora ne ricorrano le condizioni, della confisca dei beni la cui amministrazione è stata sospesa.

Grafici

MISURE PERSONALI E PATRIMONIALI

Misure di prevenzione personali e patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646 Procedimenti sopravvenuti e definiti



Misure di prevenzione personali e patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646
Numero di soggetti relativi alle proposte definite

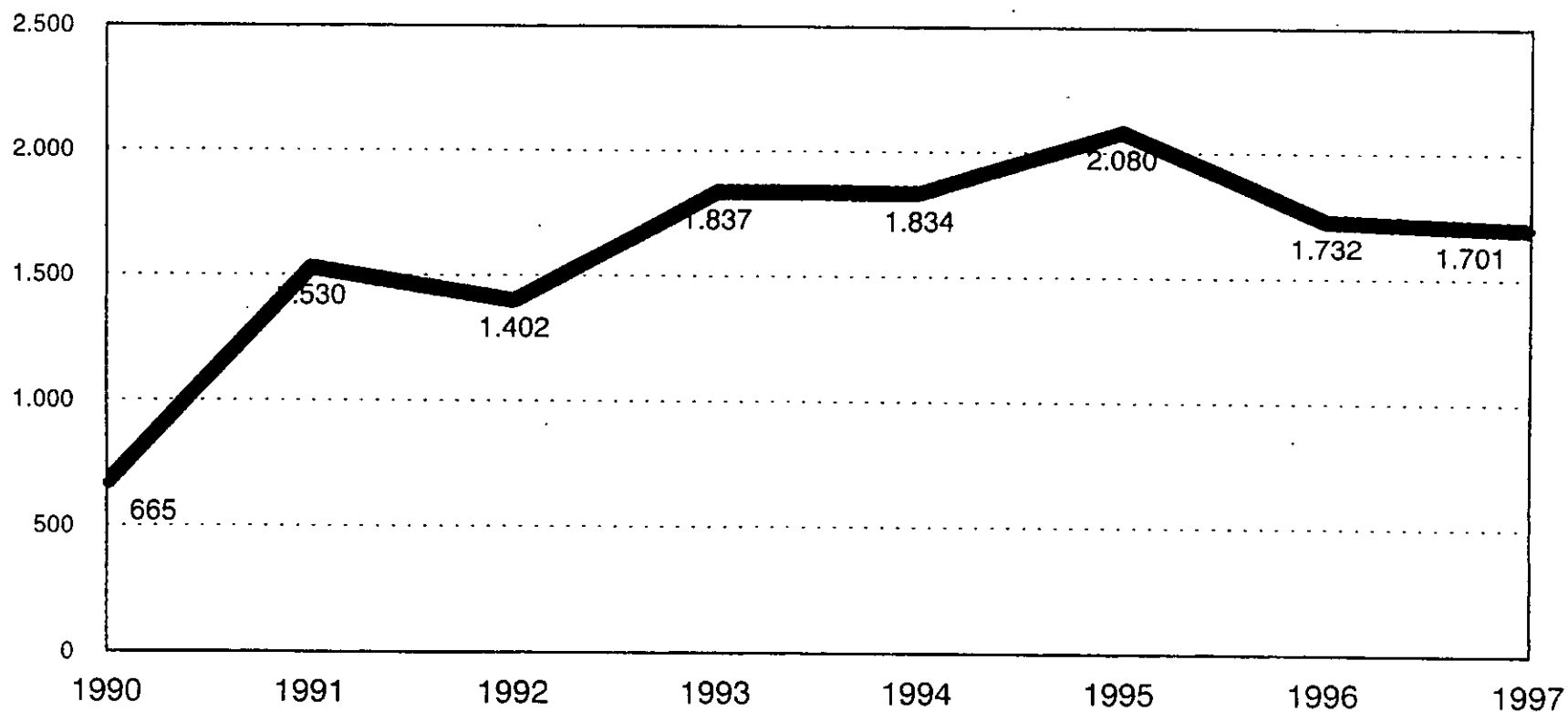


grafico 2

Misure di prevenzione personali e patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646

Misure personali e patrimoniali ripartite nel tempo

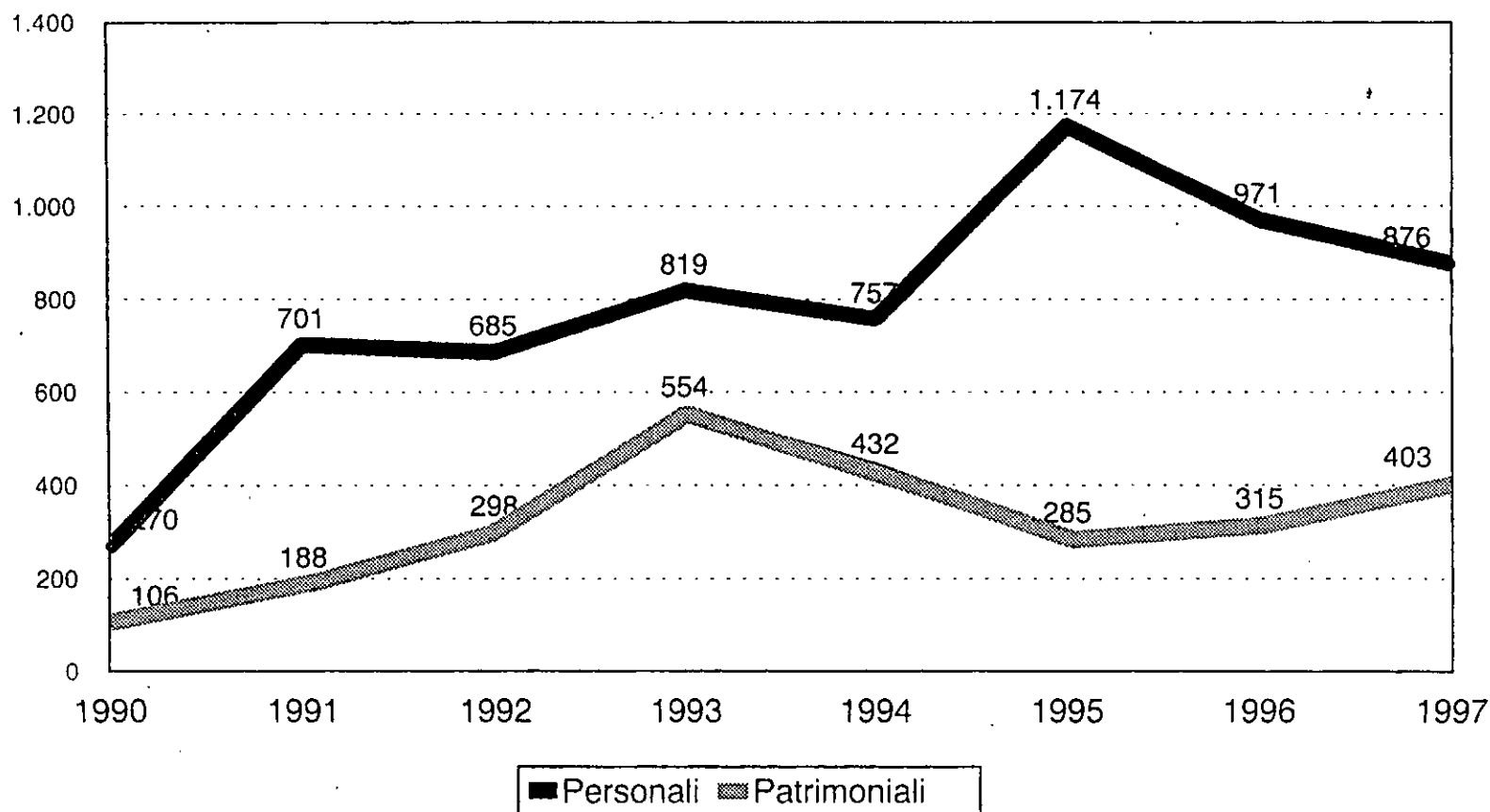


grafico 3

Misure di prevenzione personali e patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646

Misure patrimoniali ripartite nel tempo

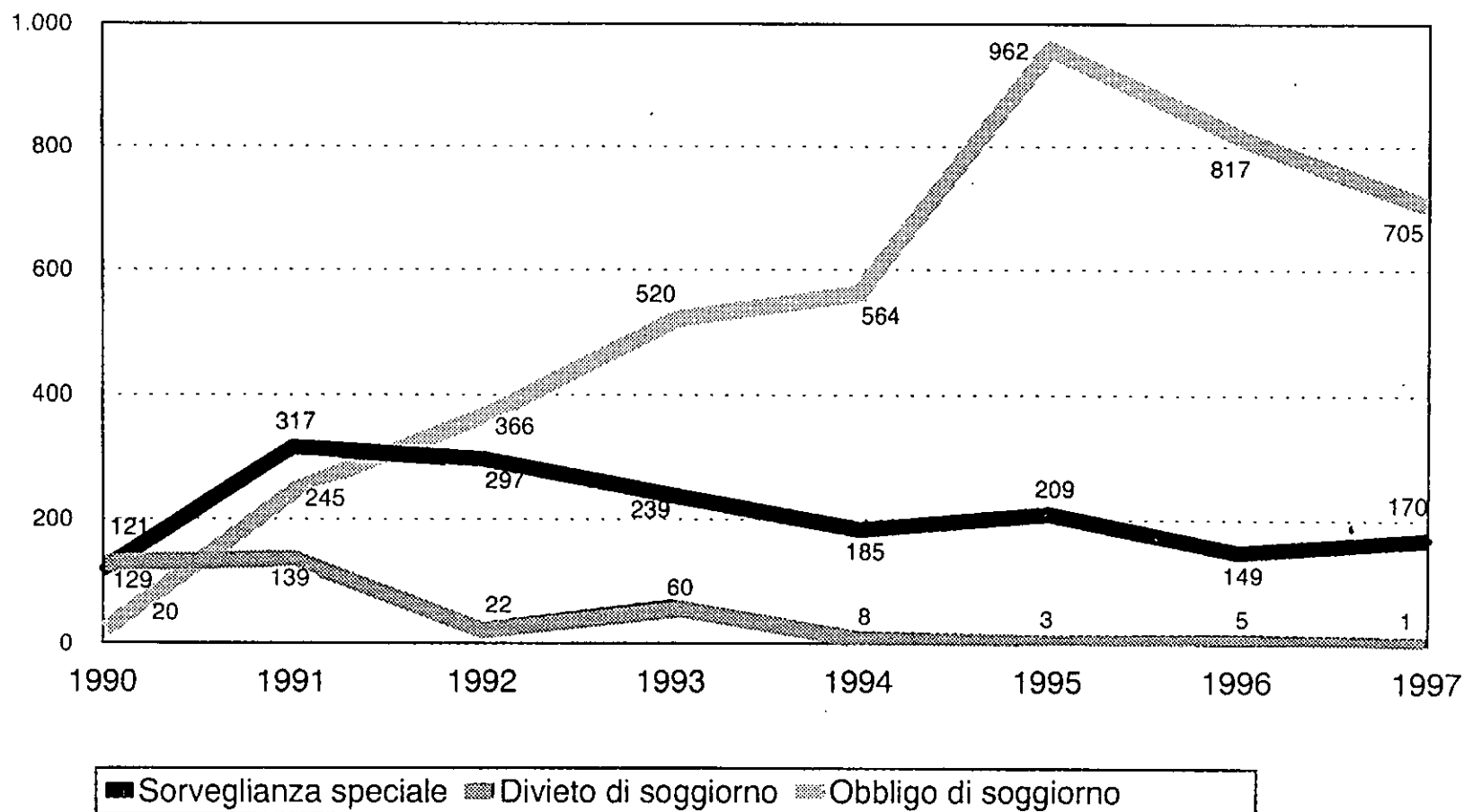
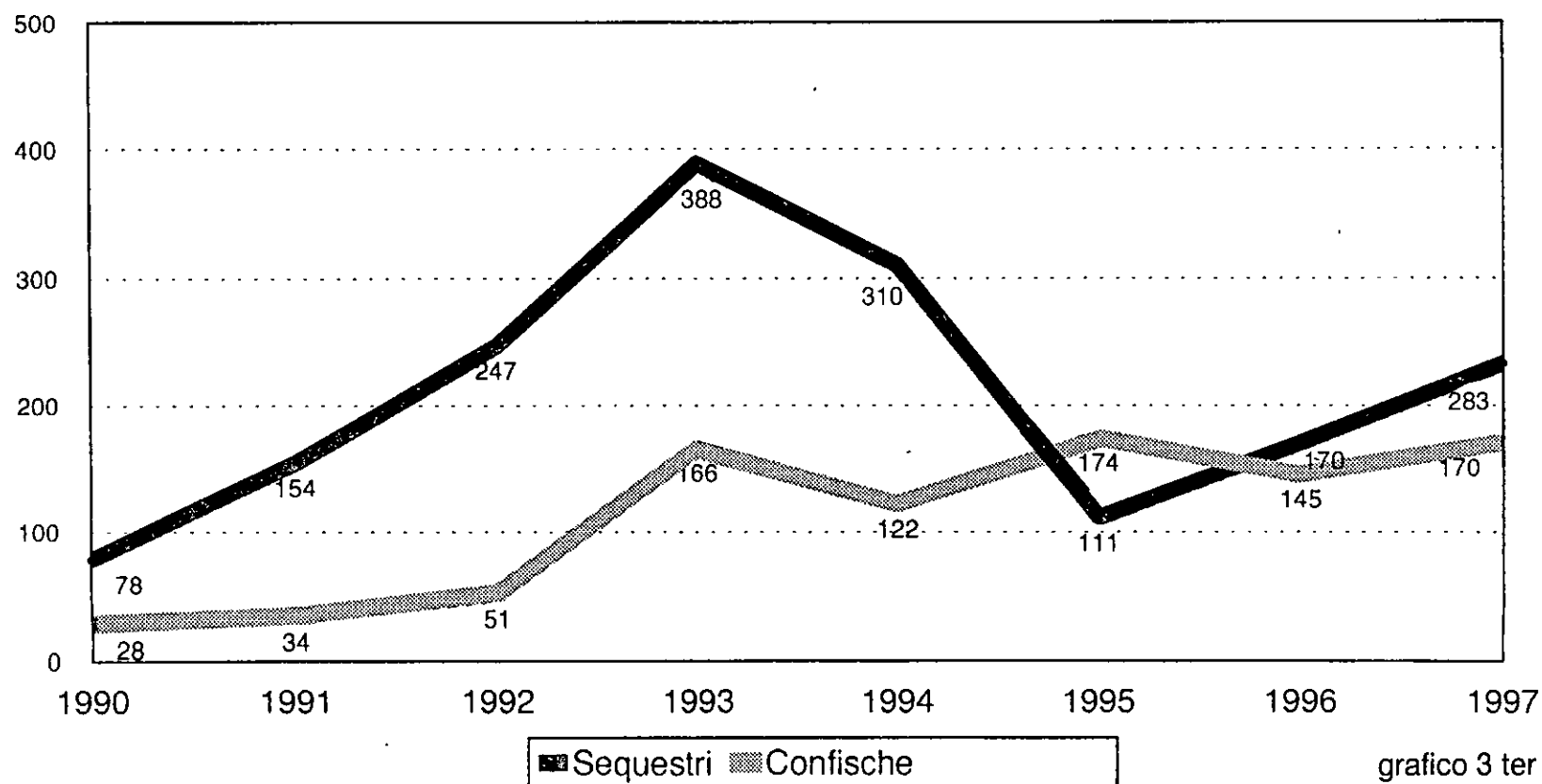


grafico 3 bis

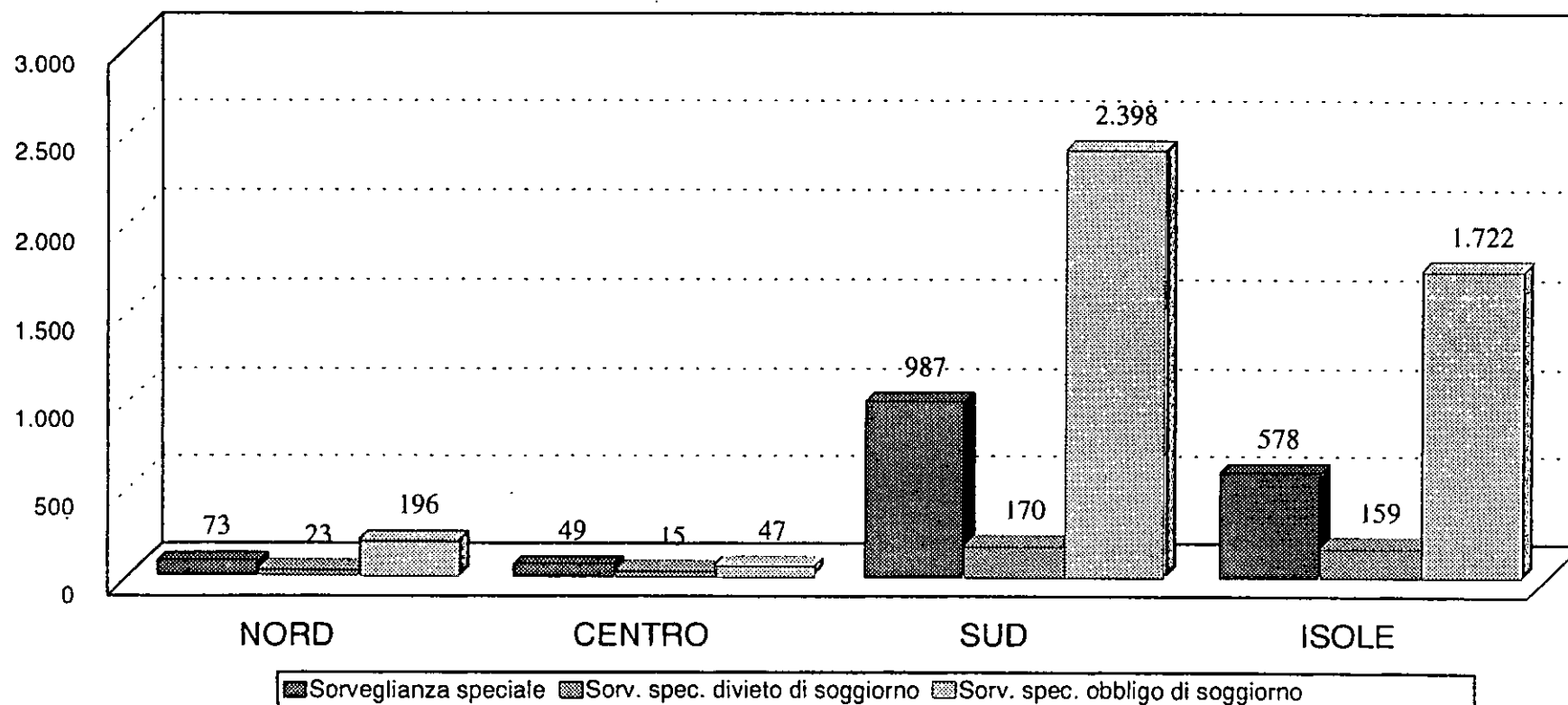
Misure di prevenzione personali e patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646

Misure patrimoniali ripartite nel tempo



Misure di prevenzione personali ex lege 13/09/82 n. 646

Ripartizione per area geografica



1990 - 1997

grafico 4

Misure di prevenzione patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646

Ripartizione per area geografica

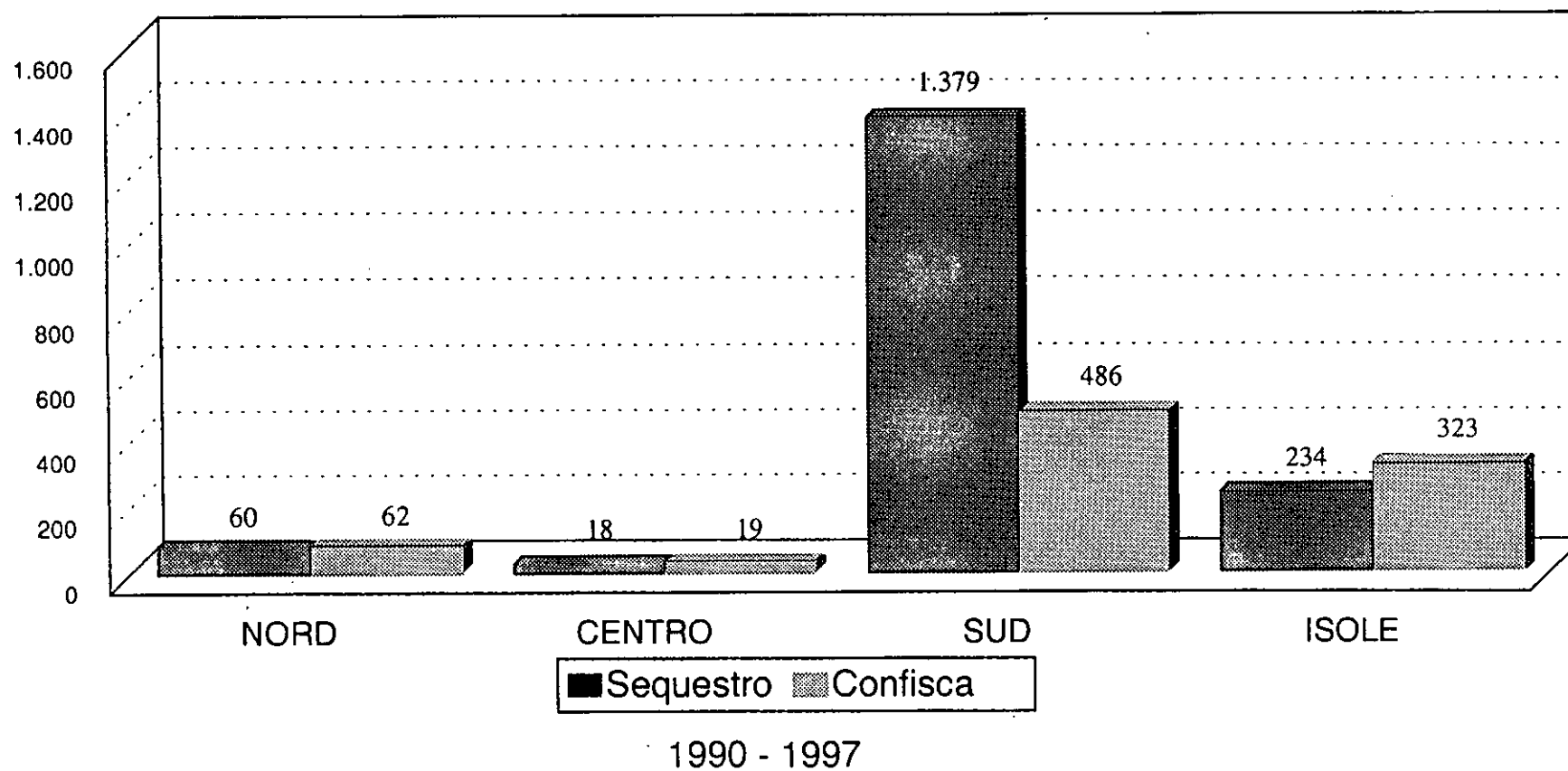
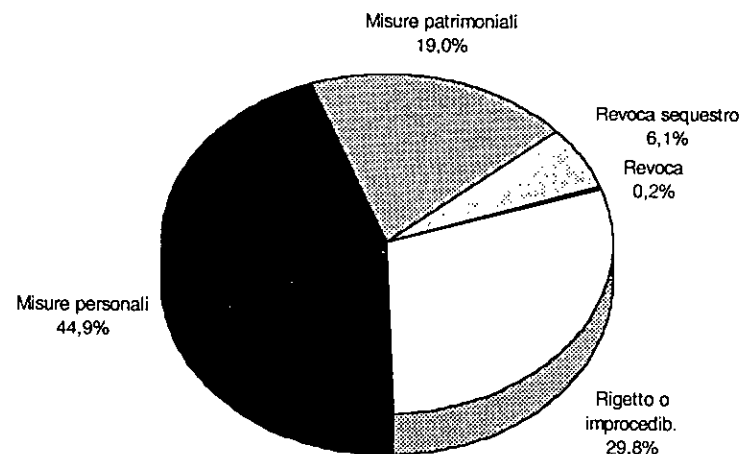


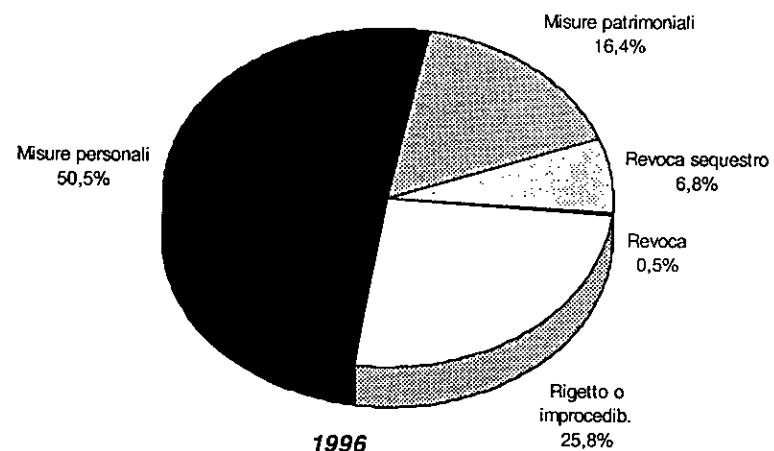
grafico 5

Misure di prevenzione personali e patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646

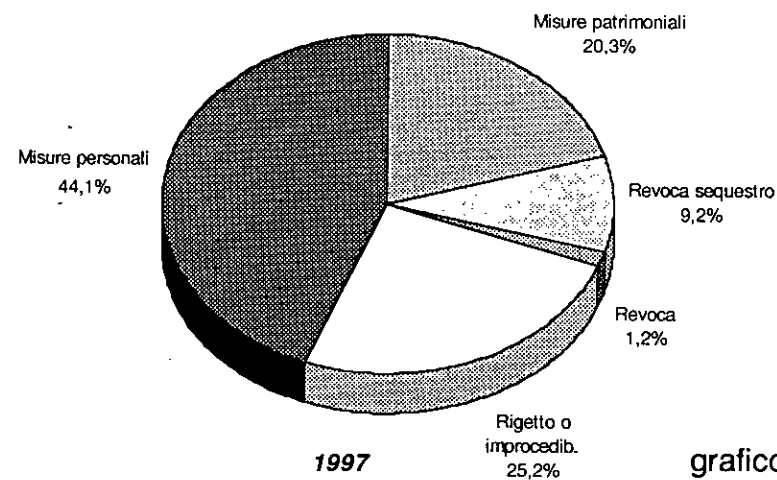
Tribunale: esiti



1990-1995

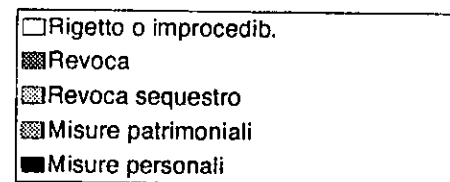


1996



1997

grafico 6 .



Misure di prevenzione personali e patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646

Corte d'Appello: esiti

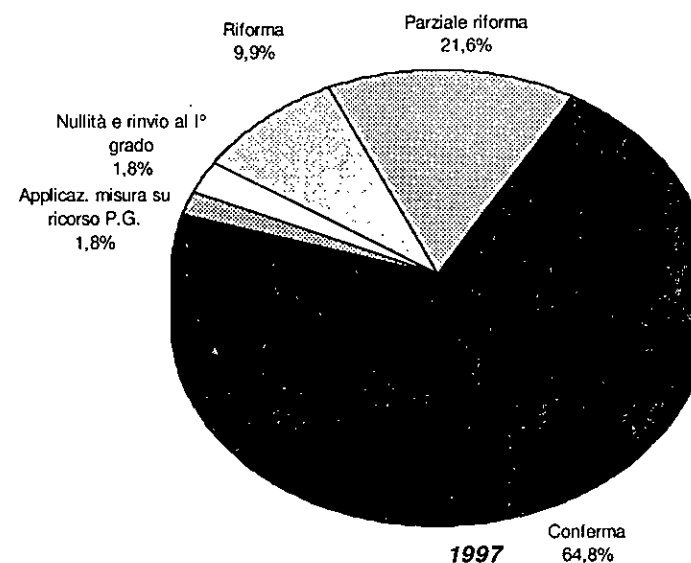
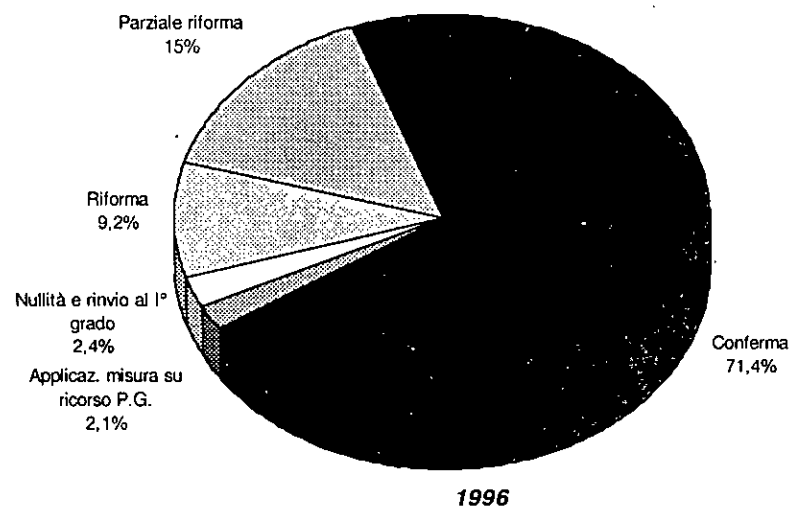
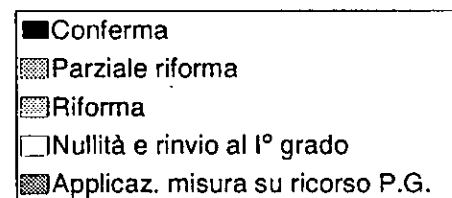
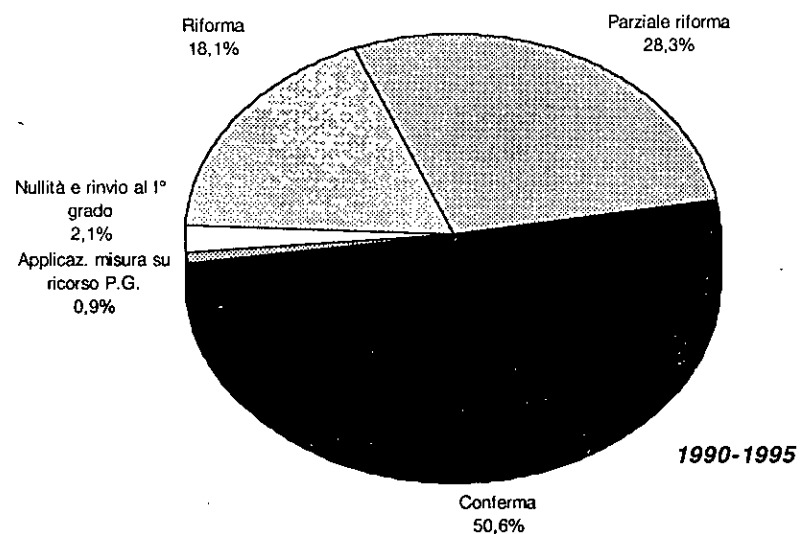


grafico 7

Misure di prevenzione personali e patrimoniali ex lege 13/09/82 n. 646

Cassazione: esiti

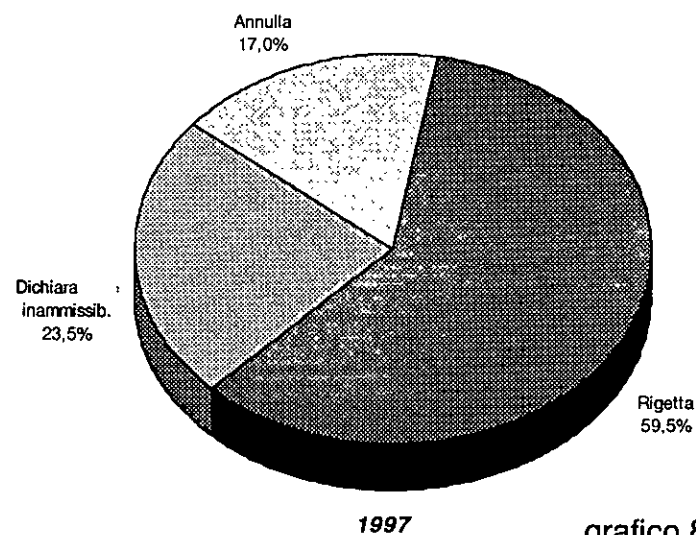
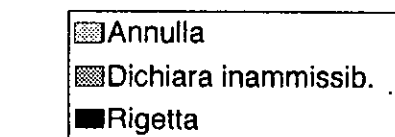
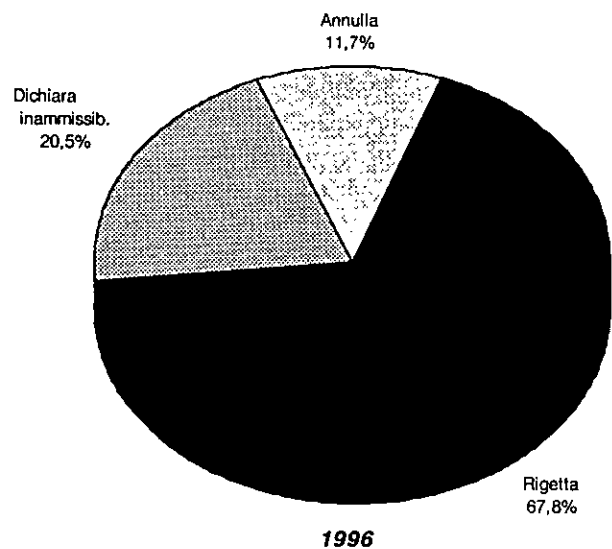
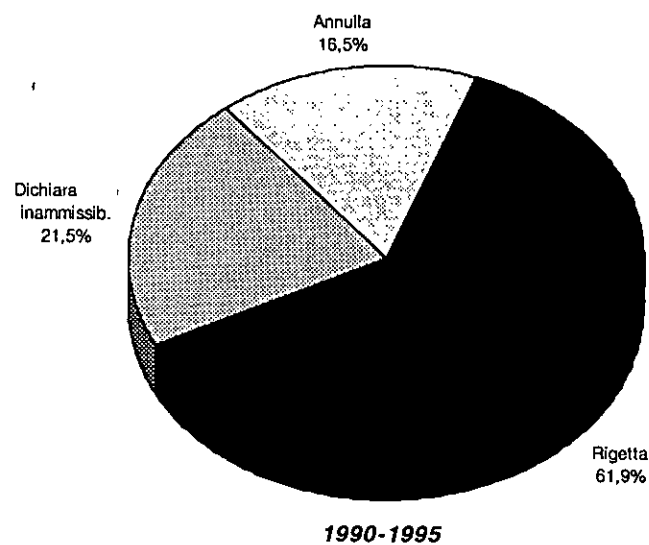


grafico 8